

## COMUNICATO

Oggetto: cessazione della raccolta a distanza dei giochi - art. 24 della legge 7 luglio 2009, n.88.

L'art. 24, commi 22 e 26, della legge n. 88 del 2009, come attuato dagli articoli 2, comma 3, 3, comma 2, e 4 del decreto del direttore generale AAMS prot. n. 2011/190/CGV dell'8 febbraio 2011, dispone che i soggetti già titolari di concessione per l'esercizio a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui al comma 11 del citato articolo 24, devono sottoscrivere l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione già detenuta per poter proseguire la raccolta a distanza già esercitata ovvero ampliare la gamma dei giochi raccolti fino alla scadenza della concessione in essere, conformandosi alle disposizioni recate dal medesimo articolo 24.

A tal fine i soggetti interessati dovevano presentare domanda di partecipazione alla relativa procedura amministrativa dal 9 marzo all' 8 aprile 2011 con le modalità e con l'osservanza degli adempimenti illustrati nelle istruzioni e relativi allegati pubblicati nel sito internet di AAMS.

I concessionari, già abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici, **che non hanno prodotto** a questa Amministrazione istanza di partecipazione alla procedura di integrazione sopra richiamata o che hanno effettuato espressa rinuncia all'integrazione, pertanto, devono essere considerati decaduti dal diritto alla raccolta a distanza delle giocate secondo quanto prescritto dall'art. 3, comma 2, del predetto decreto direttoriale dell'8 febbraio 2011, e le istruzioni della procedura di integrazione al paragrafo 3.

In conseguenza di quanto sopra, per detti concessionari, a partire dal giorno **8 luglio 2011**, verrà disattivata la raccolta a distanza delle giocate.